



LEGENDA:

TESTO IN NERO: da condividere con i portatori di interesse

TESTO IN BLU: testo precompilato e approvato dal MATTM, da non modificare

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DEC/DPN/

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

VISTO l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

VISTA l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree

marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

VISTO il decreto interministeriale del 14 luglio 1989 di istituzione della Riserva naturale Marina Isole Tremiti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano;

VISTA la proposta di Regolamento dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti, formulata ed adottata in data ___ dall'Ente Parco Nazionale del Gargano in qualità di Ente Gestore della medesima area marina protetta e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota _____;

VISTO il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del _____ sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta delle Isole Tremiti

VISTO l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti;

DECRETA:

E' approvato l'allegato Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti, formulato e adottato dall'Ente Parco Nazionale del Gargano in qualità di Ente Gestore.

Roma, li

Il Ministro:

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE TREMITI"
(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale istitutivo del 14 luglio 1989, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo, nonché della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 17.10.2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 9110011 "Isole Tremiti", per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 9110040 e per la designanda ZSC ricadente all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione d'individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, eseguite esclusivamente dando fondo all'ancora o altri mezzi di bordo;
 - d. «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - e. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli

- ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalate per la sicurezza della navigazione;
anche detti campi boe;
- f. «capacita' di carico», capacita' portante dell'ambiente ovvero la capacita' di uno o piu' ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;
 - g. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato;
 - h. «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi ed accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
 - i. «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
 - j. «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate in modo individuale o in gruppo, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino senza la conduzione di guide o istruttori;
 - k. «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
 - l. «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
 - m. «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
 - n. «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
 - o. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, per la valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

- p. «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- q. «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- r. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- s. «noleggio di unità navale», anche per finalità turistico-ricreative, il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione una unità da diporto, per un periodo determinato, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta l'equipaggio come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- t. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero, a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- u. «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
- v. «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- w. «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- x. «pesca professionale», intesa come piccola pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo d'imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente al Reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;
- y. «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del comune ricadente nell'area marina protetta; la persona giuridica con sede legale ed operativa nel comune ricadente nell'area marina protetta;
- z. «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale d'individui appartenenti a un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- aa. «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui

- del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- bb. «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
 - cc. «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni e di visite guidate subacquee;
 - dd. «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
 - ee. «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;
 - ff. «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
 - gg. «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
 - hh. «unità da diporto», qualsiasi costruzione destinata alla navigazione a scopi sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di “lucro” come definito ai sensi del D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.;
 - ii. «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche anche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
 - jj. «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide o istruttori riferite a centri d'immersione autorizzati dall'Ente Gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, nonché alla didattica ambientale;
 - kk. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta*

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area Marina Protetta

“Isole Tremiti”, come previste dagli articoli n. 3 e n. 4 del decreto istitutivo del 14 luglio 1989.

Articolo 4 - Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito:

- a) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;
- b) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione;
- c) la raccolta di specie vegetali ed animali e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate, appositamente programmate, di rimozione ed eradicazione di specie alloctone.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 5 – Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti è affidata all'Ente Parco Nazionale del Gargano, soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche.
2. L'Ente Parco Nazionale del Gargano si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. Il soggetto gestore, in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:
 - a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva 92/43 "Habitat";
 - b) effettua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva 147/2009/CE, in particolare quelle dell'Allegato I, o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.

Articolo 6 - Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato.
3. La figura del responsabile dell'area marina protetta può coincidere con quella del Direttore del Parco Nazionale del Gargano, in qualità di Ente Gestore dell'area marina protetta ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. curare la predisposizione e l'attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b. curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c. raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente Gestore e con la Commissione di riserva;
 - d. curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

- f. promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g. qualsiasi altro compito affidato dall'Ente Gestore.
5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

Articolo 7 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'Ente Gestore dell'area marina protetta Isole Tremiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento e alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
 - a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata da parte dell'Ente Gestore; decorso tale termine, l'Ente Gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente Gestore.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente Gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e

alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente Gestore.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Isole Tremiti" di cui all'art. 4 del decreto istitutivo del 14 luglio 1989.

Articolo 9 - Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione dell'area marina protetta, sono disciplinati in funzione della zonazione, con le seguenti modalità:
 - a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
 - b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;
 - c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni

essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta "Isole Tremiti", previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, l'installazione di barriere sommerse, di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 10 – *Disciplina degli scarichi idrici.*

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni già ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale 14.07.1989, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 38.

Articolo 11 - *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio.*

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente Gestore.

Articolo 12 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione esplicativa dei seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione dell'Ente Gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo della citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente Gestore e alla Capitaneria di Porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio attività da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente Gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente Gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, potranno essere affidati specifici incarichi a

istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate nell'art. 34.

Articolo 13 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore.
3. Le riprese sono consentite, secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente Gestore, solo dopo il rilascio dell'autorizzazione e secondo modalità che non arrecano disturbo alle specie animali e vegetali ed in genere all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievole ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale e della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente Gestore può richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare il nome e il logo dell'area marina protetta, secondo le indicazioni dell'Ente Gestore.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e di rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

Articolo 14 – *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita, nel rispetto delle ordinanze della Regione Puglia e della competente Autorità marittima, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.

Articolo 15 - *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee in notturna e nelle grotte sommerse.

2. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee.
3. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni subacquee senza autorespiratore (apnea), dall'alba al tramonto, nel pieno rispetto delle disposizioni del soggetto gestore e delle ordinanze della Capitaneria di Porto.
4. Nelle zone B e C le immersioni subacquee in gruppo, con autorespiratore, sono consentite previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Gestore, salvo provvedimenti di limitazione determinati da esigenze di contenimento dei flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a. nei siti e secondo gli orari determinati dall'Ente Gestore;
 - b. allegando certificato medico per attività subacquee di ogni componente del gruppo;
 - c. in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6;
 - d. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
5. Non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente.
6. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee in gruppo, con autorespiratore, senza previa autorizzazione dell'Ente Gestore, esclusivamente ai residenti nel comune delle Tremiti.
7. Le immersioni subacquee di gruppo, con o senza autorespiratore, devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione;
 - f. allo scopo di salvaguardare l'ambiente marino è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18.
9. L'ormeggio/ancoraggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ai gavitelli posizionati e/o in fondali sabbiosi compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione.
10. Per esigenze di tutela ambientale, in relazione alla capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
 - a) stabilendo il numero totale d'immersioni per giorno, in ciascun sito;
 - b) individuando i siti d'immersione più adeguati e/o a tema;
 - c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, e per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
 - a. indicare data ed orario di immersione, sito di immersione, numero di subacquei, caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
 - b. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, fatti salvi i diritti dei residenti, hanno titolo preferenziale e possono effettuare l'eventuale pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i soggetti proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - utilizzo di sistemi certificati per la raccolta dei liquami di scolo e per la raccolta delle acque di sentina;
 - l'utilizzo, certificato, di vernici antivegetative a rilascio zero.
13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire all'Ente Gestore

informazioni sulle attività svolte, anche ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Articolo 16 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite subacquee notturne alle seguenti prescrizioni:
 - a. sino a due ore dopo l'imbrunire;
 - b. al fine di consentire il rilascio o il mantenimento di idoneo brevetto.
2. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati dall'Ente Gestore, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. presenza obbligatoria di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b. nei soli siti individuati dall'Ente Gestore e riportati in apposite cartografie illustrative;
 - c. numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione;
 - d. in ciascun sito di immersione è consentito un massimo giornaliero di 64 subacquei, salva diversa e motivata determinazione dell'Ente Gestore;
 - e. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nelle grotte sommerse presenti in zona B e C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. presenza obbligatoria di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b. numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei e per un massimo giornaliero di 2 immersioni per ogni grotta;
5. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 15, comma 7.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri d'immersione autorizzati dall'Ente Gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
7. La navigazione, l'ormeggio e l'ancoraggio nell'area marina protetta delle unità navali a supporto delle visite guidate subacquee sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20.

8. Non è consentito l'uso d'impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione delle stesse da parte dei passeggeri a bordo.
9. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'Ente Gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente Gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente Gestore per le finalità istituzionali.
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti delle regole in vigore nell'area marina protetta, sul codice di condotta di cui all'art. 15, comma 7, dell'importanza dell'ecosistema, delle caratteristiche ambientali del sito di immersione e delle norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, il centro d'immersione richiedente si obbliga:
 - a. ad avere sede legale nel comune di Tremiti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b. a contenere nell'oggetto sociale specifico riferimento all'attività di accompagnamento a subacquei;
 - c. a certificare che il centro di immersione sia in possesso di almeno un istruttore riconosciuto dalle scuole di abilitazione nazionali ed internazionali, in grado di rilasciare valido brevetto;
 - d. ad indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori, guide ed istruttori;
 - e. a comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - f. a comunicare l'inizio attività presentata alla Capitaneria di Porto di Termoli;
 - g. a versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 34.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, hanno titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i centri di immersione che attestino:
 - a. l'utilizzo di unità navali dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

- b. l'utilizzo di sistemi certificati per la raccolta dei liquami di scolo e raccolta delle acque di sentina;
 - c. l'attestazione che almeno uno degli istruttori del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi o motori;
 - d. il periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche.
13. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente Gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata e da esporre sulle unità navali adibite alle visite subacquee. Il rilascio dell'autorizzazione comporta, inoltre, l'obbligo di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.
14. Per esigenze di tutela ambientale, sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente Gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti d'immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle visite subacquee, in particolare stabilendo:
- a) il numero massimo di autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;
 - b) i siti d'immersione;
 - c) il numero massimo d'immersioni al giorno, per ciascun sito;
 - d) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
 - e) un'adeguata turnazione tra le visite subacquee e le immersioni subacquee;
 - f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
 - g) i requisiti di eco-compatibilità;
 - h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

Articolo 17 - Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nella zona A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.
2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Gestore.
3. L'Ente Gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale cui affidare il compito di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche o divulgative.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa e sono tenuti al rispetto

delle norme relative alle visite guidate subacquee e al trasporto passeggeri di cui agli articoli 16 e 21 del presente regolamento.

5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attività subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unità navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività formativa, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 19 del presente regolamento.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

- a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
- b) versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

Articolo 18 – Disciplina della navigazione

1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze delle Autorità competenti, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
3. Nella zona A è vietata la navigazione effettuata in qualunque modo, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate per attività scientifiche.
4. Ai residenti nel Comune di Isole Tremiti è consentita la navigazione, nelle zone B e C, delle unità navali di loro proprietà e da questi condotte, come disciplinata dalla legge, dal presente regolamento e dall'Autorità marittima.
5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, salvo i divieti imposti dall'Autorità marittima.
6. Nella zona B è consentita la navigazione, previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Gestore:
 - a) ai natanti e alle imbarcazioni dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE per le emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) ai natanti e alle imbarcazioni in possesso di sistemi certificati per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolte delle acque di sentina.
 - c) ai soggetti in possesso dell'autorizzazione dell'ente gestore.

7. Nella zona B, ove consentita, la navigazione deve essere svolta secondo i provvedimenti dell'autorità marittima.
8. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto, esclusivamente se in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui agli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
9. Nella zona C è consentita la navigazione secondo quanto disposto dalla competente Autorità marittima.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in zona C dell'area marina protetta, possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari che attestino il possesso:
 - a. di unità navali dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. la dotazione di sistemi certificati per la raccolta dei liquami di scolo e sistema per la raccolta delle acque di sentina.
11. In zona B e C non è consentito l'accesso alle grotte marine a tutte le unità da diporto sia a remi che a motore.
12. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante e l'abbandono di rifiuti solidi o liquidi.
13. Non è consentito l'uso improprio d'impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
14. Nel corso della navigazione è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di trovarsi a bordo dell'unità navale autorizzata.
15. L'Ente Gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
16. Per esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente Gestore, a seguito dei monitoraggi effettuati, di adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina della navigazione da diporto, in particolare stabilendo:
 - a) il numero massimo di autorizzazioni per la navigazione in zona B e in zona C;
 - b) i requisiti di eco-compatibilità.

Articolo 19 – Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella Zona A non è consentito l'ormeggio, ad eccezione di quello autorizzato dall'Ente Gestore per finalità scientifiche.

2. Nella zona B è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, a natanti, imbarcazioni da diporto di cui all'art. 18 comma 6, nei siti individuati e opportunamente attrezzati.
3. Nella zona C è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, a natanti, a imbarcazioni, a navi da diporto di cui all'art. 18 comma 8, nei siti individuati e opportunamente attrezzati.
4. Con provvedimento dell'Ente Gestore, possono essere individuati, realizzati e segnalati nell'area marina protetta gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - c. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente Gestore;
 - d. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
 - e. non è consentita attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
6. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente Gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento d'un corrispettivo, commisurato:
 1. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale,;
 2. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 3. alla durata della sosta.
7. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le norme di cui al successivo articolo 34.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta hanno titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari che attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 1. l'utilizzo di unità navali dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 2. la dotazione di sistemi certificati, per la raccolta dei liquami di scolo e sistema per la

raccolta delle acque di sentina;

3. l'utilizzo, certificato, di vernici antivegetative a rilascio zero.

9. Per esigenze di tutela ambientale, sottese al provvedimento istitutivo dell'area protetta, l'Ente Gestore adegua, con provvedimenti autonomi, il numero massimo di autorizzazioni giornaliere.

Articolo 20 – *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

1. Nella zona A dell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio, ad eccezione di quello autorizzato dall'Ente Gestore per finalità scientifiche.

2. Nelle zone B e C non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di *Posidonia oceanica* e su formazioni a coralligeno, individuati dal soggetto gestore.

3. Nelle zone B e C è consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, a natanti, imbarcazioni e navi, esclusivamente su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi.

4. In particolare, nella zona C l'ancoraggio non è consentito nelle seguenti aree, meglio individuate con le coordinate:

a) nel tratto di mare da Punta del Pigno a Punta dello Spido, fino alla batimetrica di 20 metri per la presenza di praterie di *Posidonia oceanica*;

b) presso località i Pagliai, lungo la costa nord dell'isola di San Domino, nella fascia compresa tra le batimetriche dei 10 e dei 20 metri, per la presenza di praterie di *Posidonia oceanica*;

c) nel canale tra l'isola di San Nicola e il Crepaccio, in presenza di praterie di *Posidonia oceanica*.

5. L'ancoraggio, inoltre, non è consentito entro la distanza di cinquanta metri dalla costa e all'interno delle aree adibite a campo ormeggio.

6. Il soggetto Gestore, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, sottese al provvedimento istitutivo dell'area protetta, individuate le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di *Posidonia oceanica* e coralligeno, previo monitoraggio per determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, con autonomi provvedimenti, può disporre il contingentamento delle presenze diportistiche e adeguare la disciplina delle attività di ancoraggio.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'Ente Gestore un corrispettivo, a titolo di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.

Articolo 21 – *Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate*

1. Nella zona A è vietata la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, compatibilmente con

le esigenze di tutela, le visite guidate a bordo di unità adibite a tale scopo.

3. E' consentito l'accesso alle grotte, fatti salvi i provvedimenti di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale e della sicurezza ed incolumità pubblica, a moto lento, alle sole unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotate di adeguati sistemi di protezione delle fiancate, di proprietà dei residenti nel comune di Isole Tremiti o di società avente sede legale nel medesimo comune.

4. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavittelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente Gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. Non è consentito l'uso d'impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate. Il volume in tal caso deve essere tale da non recare disturbo ed essere strettamente contenuto e funzionale alla percezione delle informazioni da parte dei passeggeri a bordo.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e sistemi dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché l'abbandono di rifiuti solidi o liquidi.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, i soggetti richiedenti devono:

1. risultare titolari o soci di imprese la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente il trasporto passeggeri o le visite guidate;
2. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, disposto secondo le modalità indicate al successivo articolo 34, commisurato:
 - I. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - II. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 - III. alla durata del permesso.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, hanno titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i titolari, in possesso:

1. di unità navali dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
2. di sistemi per la raccolta dei liquami di scolo e sistema per la raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
3. di accessibilità per soggetti portatori di diversa abilità fisica.

9. Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri e alle visite guidate comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Gestore, che provvederà a verificare i requisiti della nuova unità e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
10. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
11. Il rilascio dell'autorizzazione prevede l'obbligo alle unità navali, adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, di esibire ed esporre sulle unità i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente Gestore. Il rilascio dell'autorizzazione comporta, inoltre, l'obbligo di fornire agli utenti apposito materiale informativo, predisposto d'intesa con l'Ente Gestore e l'obbligo di rilasciare informazioni sui luoghi e sui servizi prestati dall'Ente Gestore.
12. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unità navale, il numero complessivo di passeggeri ed il tragitto svolto. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 15 dicembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati per finalità istituzionali.
13. Il soggetto Gestore dell'area protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, sottese al provvedimento istitutivo, può stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e visite guidate.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, subordinatamente all'ordine cronologico di presentazione della domanda, si deve tener conto del criterio della residenza, del numero di soci iscritti nell'impresa o nell'associazione, con sede legale nel comune di Isole Tremiti, oltre che al possesso di requisiti di eco-compatibilità, come sopra riportati.

Articolo 22 – *Disciplina dell'attività di locazione e di noleggio di unità da diporto.*

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nella zona B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di cui agli articoli 18, 19 e 20, ai natanti di cui all'articolo 18, comma 4, lett. a e b.
3. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di cui agli articoli 18, 19 e 20.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente Gestore

stabilisce, con successivo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni in rilascio per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.

5. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio, sono rilasciate con criterio preferenziale ai residenti ed alle imprese ed associazioni con il maggior numero dei propri soci residenti nel comune di Isole Tremiti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione nella zona C dell'area marina protetta, le unità navali impiegate devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
- b. sistemi per la raccolta dei liquami di scolo e sistema per la raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
- c. navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui agli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
- d) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

- a. risultare titolari o soci di imprese la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto;
- b. comunicare i titoli abilitativi delle persone che esercitano le funzioni di skipper o comandanti delle unità;
- c. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, disposto secondo le modalità indicate al successivo articolo 34, commisurato:
 1. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 2. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 3. alla durata del permesso.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:

- a. fornire all'Ente Gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
- b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto d'intesa con l'Ente Gestore;
- c. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente Regolamento.

9. E' fatto obbligo agli esercenti del servizio di locazione e noleggio di unità navali di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unità

navale, il numero complessivo di persone imbarcate, la data e la durata del noleggio. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 15 dicembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati per finalità istituzionali.

10. Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati all'attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Gestore, che provvederà a verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

Articolo 23 – Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nella zona A non è consentito il trasporto marittimo di linea.
2. Nelle zona B e C la navigazione dei mezzi di linea e di servizio è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa.
3. L'Ente Gestore definisce con successivo provvedimento, di concerto con le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.
4. Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi, i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale.
5. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti di unità navale o di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione dei mezzi di linea nell'area marina protetta, gli armatori richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 34, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) alla durata del permesso.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore dati e informazioni relative ai servizi presati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli

utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore. A bordo di ogni unità di linea dovrà essere garantito uno apposito spazio attrezzato a disposizione dell'ente gestore per attività istituzionale ed informazione.

Articolo 24 – Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento ittico.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea professionale.
4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Epinephelus sp.*);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - d. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - e. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*) di lunghezza inferiore a 30 cm totale o 9 cm di carapace e femmine ovigere;
 - f. Astice (*Homarus gammarus*) di lunghezza inferiore a 30 cm totale o 9 cm di carapace e femmine ovigere;
 - g. Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - h) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - i) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - l) Pesce spada (*Xphias gladius*);
 - m) Squali (*Hexanchus grisou*, *cetorhinus maximus*) e squali appartenenti alle famiglie *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae* e *Lamnidae*;
 - n) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);nonché tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (allegati II, IV, V).
5. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca di esemplari di polpo (*Octopus spp.*) avente peso inferiore a 250 grammi.
6. La cattura accidentale delle specie di cui ai precedenti commi è tollerata nel rispetto del limite massimo del 5% del pescato.
7. Nella zona A non è consentita alcuna attività di pesca professionale.
8. Nella zona B è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, riservata ai pescatori professionisti e alle imprese aventi sede legale nel comune di Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
 - a. lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore:

- b. canne con massimo 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm;
 - c. lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm;
 - d. lenze per cefalopodi, con massimo un attrezzo per pescatore e massimo 2 lenze per unità navale;
 - e. lenze a traino di superficie e di fondo, con massimo 2 traine per unità navale.
9. Nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, riservata ai pescatori professionisti e alle imprese aventi sede legale nel comune di Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
- a. rete da posta di lunghezza massima di 2.000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 36 millimetri, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri nel periodo di vigenza dell'Ordinanza Balneare e ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 70 metri negli altri periodi, calata non prima di 2 ore dal tramonto e salpata non meno di 2 ore dopo l'alba e comunque non oltre le ore 8.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, segnalata come previsto dalla normativa vigente (bandierina gialla, con lettera R a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra di loro non più di 200 m);
 - b. palangaro, a non più di 200 ami, con ami di lunghezza non inferiori a 22 mm e larghezza della bocca dell'amo di 10 mm, per massimo un palangaro per unità navale, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri nel periodo di vigenza dell'Ordinanza Balneare e ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 70 metri negli altri periodi, segnalato come previsto dalla normativa vigente (bandierina bianca con lettera P a carattere cubitale di colore nero distanziate tra di loro non più di 500 m);
 - c. nasse, come previsto dalla normativa vigente, per un massimo di 100 per unità navale, anche realizzate in materiali biodegradabili o altri materiali a basso impatto ambientale autorizzati dall'Ente Gestore, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri nel periodo di vigenza dell'Ordinanza Balneare e ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 70 metri negli altri periodi, segnalate come previsto dalla normativa vigente (bandierina rossa con lettera N a carattere cubitale di colore nero);
 - d. lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore:
 - e. canne con massimo 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm;
 - f. lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm;
 - g. lenze per cefalopodi, con massimo un attrezzo per pescatore e massimo 2 lenze per

unità navale;

h. lenze a traino di superficie e di fondo, con massimo 2 traine per unità navale.

11. In zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, la pesca professionale dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), con le seguenti modalità:

- a. con fiocina o arpione dalla superficie o in immersione in apnea;
- b. con un limite massimo di 20 giornate per pescatore professionista;
- c. con un limite di cattura di n. 200 individui per giornata;
- d. nel rispetto del relativo fermo di pesca stabilito dalle Autorità competenti.

12. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo e nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 20 del presente regolamento.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono operare.

14. I soggetti autorizzati alle attività di pesca professionale, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:

- a) i dati di prelievo con indicazione delle giornate di attività,
- b) gli attrezzi utilizzati
- c) le zone di pesca,
- d) i quantitativi di pescato.

15. È fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parte di essi, al fine di consentire interventi di recupero.

16. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente Gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c) misure minime di catture delle specie aliutiche commerciali e non;
- d) misura di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Articolo 25 – Disciplina dell'attività di pescaturismo.

1. Nella zona A dell'area marina protetta non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente

articolo, riservate ai pescatori professionisti e alle imprese aventi sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.

3. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
4. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di pescaturismo è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente Gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
7. Il rilascio dell'autorizzazione, da richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente Gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo un numero massimo di autorizzazioni per le attività di pescaturismo.
9. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.

Articolo 26 – Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea con o senza uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
2. La detenzione ed il trasporto all'interno dell'area marina protetta di attrezzi adibiti alla pesca subacquea devono essere preventivamente autorizzati dal soggetto gestore.
3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva salvo autorizzazione dell'ente gestore.
4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva in notturna con fonti luminose.
5. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva:
 - a. con sistemi di pesca non individuali;
 - b. con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, come affondatori elettrici e salpa bolentini;
 - c. a traina di profondità con monel, piombo guardiano e vertical jigging o altri attrezzi di

pesca simile;

d. con uso di fonti luminose e procedure di pasturazione;

e. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e/o non mediterranee;

f. drifting con ancoraggio al fondale.

6. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva di esemplari delle seguenti specie:

a. Cernia (*Epinephelus sp.*);

b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);

c. Corvina (*Sciaena umbra*);

d. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);

e. Murena (*Murena helena*).

f. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)

g. Astice (*Homarus gammarus*)

h. Magnosa (*Scyllarides latus*)

i. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)

j. Polpo (*Octopus spp.*) avente peso inferiore a 250 grammi;

k. Nacchera (*Pinna nobilis*);

l. Patella gigante (*Patella ferruginea*);

m. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);

n. Pesce spada (*Xiphias gladius*);

o. Corallo rosso (*Corallium rubrum*).

nonché tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (allegati II, IV, V).

7. Nella zona A è vietata qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.

8. Nella zona B l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, esclusivamente ai residenti nel comune di Isole Tremiti, con le seguenti modalità:

a. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per imbarcazione, a prescindere dal numero di persone presenti sull'imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.

b. da terra, con lenza e canna a non più di 2 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;

c. da terra, con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;

d. da unità navale, con bolentino, con lenza o canna, a non più di 2 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, con un massimo di 4 lenze o canne per unità navale;

e. da unità navale, con lenze a traina, con ami di larghezza minima della pancia pari a 10 mm, con un massimo di 2 traine per unità;

- f. da unità navale, con lenze per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), con un massimo di 2 lenze per unità, esclusivamente nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo.
9. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, con le seguenti modalità:
- a. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione a prescindere dal numero di persone presenti sull'imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.
 - b. con coppo;
 - c. con lenze fisse, quali canne a massimo 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, lenze morte, bolentini, correntine a massimo 6 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;
 - d. con lenze per cefalopodi, con un massimo di un attrezzo per pescatore e di 2 lenze per unità navale;
 - e. con lenze a traino di superficie e di fondo, con ami di larghezza minima della pancia pari a 10 mm, con un massimo di 2 traine per unità navale;
 - f. con palangaro a non più di 50 ami, con ami di lunghezza non inferiori a 22 mm e larghezza della bocca dell'amo di 10 mm, per massimo un palangaro per unità navale, ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri nel periodo di vigenza dell'Ordinanza Balneare e ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 70 metri negli altri periodi;
 - g. con nasse, per un massimo di 2 per unità navale;
 - h. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti, di cui almeno uno titolare di autorizzazione in corso di validità.
10. In zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), con un massimo giornaliero di 25 esemplari a persona e con un massimo di 100 esemplari ad imbarcazione.
11. Ai soli residenti, al fine di preservare gli usi e le consuetudini locali, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, è consentita la pesca al calamaro con palangaro fino ad un massimo di 100 ami.
12. I ragazzi di età inferiore a 16 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca ricreativa, i soggetti richiedenti devono:
- a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);
 - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
 - c) esibire l'autorizzazione in caso di controllo da parte dei corpi predisposti alla sorveglianza;

- d) riportare le catture su un apposito libretto cartaceo vidimato dal soggetto gestore rilasciato contestualmente all'autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta, oppure compilare la versione on line presente sul sito istituzionale dell'area marina protetta. In entrambi i casi, la mancata compilazione comporterà il non rinnovo dell'autorizzazione alla pesca ricreativa;
- e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.
14. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e con quantitativi di pescato diversi o superiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Gestore.
15. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 38 del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore.
16. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente Gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo numero massimo e periodo delle autorizzazioni per le attività di pesca sportiva, caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva, misure minime di cattura di varie specie, misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. Nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall'Ente Gestore in base al regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
- a. i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta;
 - b. i proprietari, gli usufruttuari, i locatari da oltre 5 anni di abitazioni nel comune ricadenti nell'area marina protetta, nonché i loro coniugi, conviventi e parenti di primo grado;
 - c. i soggetti che pescano da terra;
 - d. i soggetti con unità navali a vela, a remi o con motore elettrico;

Articolo 27 - Disciplina delle attività di Seawatching

1. Nella zona A non sono consentite le attività di seawatching.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di seawatching svolte da imprese autorizzate dal soggetto gestore con le seguenti modalità:
 - a) con un massimo di due unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;
 - b) con un massimo di 10 persone contemporaneamente in immersione per ciascun accompagnatore.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di seawatching sono tenuti al rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee e del trasporto passeggeri e delle visite guidate di cui ai precedenti articolo 16 e articolo 21.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 28 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Nelle zone A e B non sono consentite attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.

2. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.

3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte e ai quantitativi interessati (numero mezzi noleggiati, numero passeggeri imbarcati, numero ore di moto del mezzo) ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

4. Le attività devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.

5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE TREMITI"

Articolo 29 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Isole Tremiti", come previste dal decreto istitutivo.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 30 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente Gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente Gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente Gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tale indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente Gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - a. l'oggetto,
 - b. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - c. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
 - d. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente Gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
6. È facoltà dell'Ente Gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 31 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 32 – *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 30 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente Gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto dell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 33.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vige, in ogni caso, il principio del silenzio-diniego.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva), l'Ente Gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 33 – *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente Gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente Gestore anche in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente Gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente Gestore potrà privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91, le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci ricadenti nel medesimo comune.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente Gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

6. L'Ente Gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente Gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 34.

Art. 34 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Il soggetto gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiede ai soggetti proponenti un contributo ambientale.
2. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del contributo ambientale per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
3. L'entità del contributo ambientale per ciascuna tipologia di servizi o attività ed i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente Gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la navigazione nelle zone B e C dell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in

funzione alle caratteristiche dell'unità navale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente Gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C dell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, il soggetto gestore può richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti in entrata nell'area marina protetta.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto e della portata passeggeri dell'unità navale.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto marittimo di linea nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, l'Ente Gestore può richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti in entrata nell'area marina protetta.
14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca turismo nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.
15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile, stagionale e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
16. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di seawatching nell'area marina protetta è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
17. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
18. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a) con versamento sul conto corrente postale e/o bancario intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta "Isole Tremiti", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b) presso la sede o altri uffici allo scopo designati dal soggetto gestore;

- c) con differenti modalità indicate dall'Ente Gestore con successivo provvedimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Monitoraggio e aggiornamento

1. L'Ente Gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e dalle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'Ente Gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 36 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 7 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente Gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'Ente Gestore ha facoltà di realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 37 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento di esecuzione ed organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al Decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente Gestore.
2. L'Ente Gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di

esecuzione e organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito internet dell'area marina protetta.

3. L'Ente Gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di esecuzione e di organizzazione e del Decreto istitutivo presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima, nonché i titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate, locazione e noleggio unità da diporto, dovranno assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di esecuzione ed organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 38 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni ed il D.Lgs. 152/2006.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente Gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni già rilasciate dall'Ente Gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. Il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di un anno ad un massimo di tre anni.
4. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.

5. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di cui al comma 1, è determinata dall'Ente Gestore con provvedimento autonomo, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della L. 06.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente Gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Articolo 39 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo 14.07.1989.